

CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI FORNITURA/SERVIZI

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante dell'Ordine/Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali di Fornitura/Servizi, l'Ordine/Contratto di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati, che dovranno essere inviati, controfirmati in ogni pagina per accettazione, all'Ufficio Acquisti.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA FORNITURA O SERVIZIO

Il materiale e/o le apparecchiature, a corredo dell'attività oggetto dell'Ordine/Contratto devono essere fornite corredate da tutta la documentazione tecnica (ad esempio per esercizio, la manutenzione, i collaudi, le certificazioni) e in generale da quanto previsto nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.) e da qualsiasi altra normativa in vigore.

ART. 3 – NATURA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Le forniture e i servizi possono essere appaltati a corpo, oppure a misura, oppure in parte a corpo e in parte a misura, a prezzi e canoni fissi ed invariabili e il loro ammontare totale sarà indicato nel Contratto.

In ogni caso l'importo del contratto potrà variare, in più o in meno, secondo le previsioni di variabilità contemplate nell'Ordine/Contratto stesso, per effetto di variazioni delle quantità di lavoro e di materiali, senza che il Fornitore possa trarre motivo per recedere dall'Ordine/Contratto o per richiedere compensi o indennizzi di sorta o pretendere variazioni nei prezzi o nelle altre condizioni dell'Ordine/Contratto.

L'assunzione del contratto da parte del Fornitore implica, di per sé, che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle prestazioni medesime, per cui il Fornitore non potrà in seguito sollevare alcune eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione e per i conseguenti oneri sostenuti.

L'eventuale compenso spettante per rimborso spese di trasferta, vitto od alloggio, nonché le spese per l'attività di collaboratori od assistenti deve essere espressamente previsto dall'Ordine/Contratto, poiché in caso contrario, nessun compenso a titolo di rimborso a forfait o piè di lista può essere riconosciuto al fornitore/professionista.

ART. 4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Tutte le prestazioni, i materiali, i servizi, gli accessori e gli altri oneri necessari per la corretta esecuzione dell'Ordine/Contratto si intendono compresi nel prezzo pattuito. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine/Contratto, in considerazione del fatto che nel prezzo concordato il Fornitore ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura, restando pertanto escluso il ricorso da parte del Fornitore agli articoli 1467 e 1664 c.c. Tutti gli oneri fiscali o finanziari derivanti dalla fornitura, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relativi all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, imposte sul patrimonio, brevetti, salvo patto contrario, si intendono a carico del Fornitore.

ART. 5 – ISPEZIONI E COLLAUDI, QUALITÀ

Ad ogni consegna la Committente verifica che i servizi abbiano le caratteristiche indicate nei documenti contrattuali.

Poiché la Committente opera in regime di qualità, si rende noto fin d'ora che i Fornitori saranno valutati in base a vari parametri, tra cui puntualità e conformità all'Ordine/Contratto per qualità e quantità.

ART. 6 - GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sulla Committente in conseguenza dell'inosservanza di obblighi del Fornitore o del personale da esso dipendente. Il Fornitore deve garantire alla Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerla estranea e indenne da azioni e pretese al riguardo.

Tutti i difetti che si verificassero nell'utilizzo di materiale e/o beni accessori delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese del Fornitore. Se il Fornitore non provvede nei termini dell'Ordine/Contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, Vi provvederà la stessa Committente, addebitando le spese del Fornitore.

ART. 7 - CONTROLLI E VIGILANZA

La Committente a sua discrezione potrà nel corso della esecuzione del contratto:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati;
- esaminare l'andamento del Servizio al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;
- eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore al fine dell'accertamento della regolarità delle lavorazioni.

Il Fornitore dovrà collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

La Committente a mezzo dei propri incaricati redigerà apposito verbale di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e il Fornitore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro risoluzione.

Le verifiche e i controlli sono effettuate nell'esclusivo interesse della Committente, pertanto non esimono il Fornitore da responsabilità successivamente rilevate, anche risultanti in sede di verifica finale dell'esecuzione del servizio.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, LICENZE E BREVETTI

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione oggetto dell'Ordine/Contratto.

Dichiara e garantisce inoltre di essere in possesso di autorizzazioni, permessi, licenze e brevetti relativamente ai materiali, apparecchiature, componenti e quant'altro necessario o esplicitamente richiesto per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Ordine/Contratto e, comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla vendita, installazione o riparazione degli stessi, sollevando la Committente da qualsiasi azione da parte di terzi al riguardo.

ART. 9 - OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Committente, delle prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto.

Nell'eseguire le consegne, il Fornitore ha l'obbligo del rispetto della normativa nazionale e locale connessa e richiamata dalle leggi in materia.

In particolare, per le singole sotto elencate fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a. Prestazione d'opera professionale. I servizi di consulenza, attività libero professionista, presuppongono, in via tassativa, le abilitazioni di legge all'espletamento dell'incarico e dell'attività. Il prodotto finale delle attività professionali resta di esclusiva proprietà della Committente, il quale può apporvi le modifiche ritenute opportune senza possibilità di opposizione da parte del professionista incaricato; anche a tale scopo gli elaborati progettuali e grafici devono essere redatti in conformità agli standard della Committente. Nel caso di riferimenti a tariffari nazionali, il corrispettivo riconosciuto può essere oggetto di ulteriore sconto migliorativo concordato tra le parti e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

b. Servizi. I servizi saltuari, periodici o continuativi sono riservati al fornitore iscritto alla categoria professionalmente titolata alla esecuzione degli stessi. L'Ordine/Contratto definisce, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali-quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito tesserino di riconoscimento e deve mantenere il segreto d'ufficio sui fatti, sugli atti e sulle circostanze concernenti l'attività della Committente dei quali abbia avuto notizia. Nei casi in cui l'esercizio dell'attività oggetto del servizio sia sottoposto all'autorizzazione di autorità pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, è dovere del fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario La Committente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'Ordine/Contratto contratto in danno al Fornitore.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine dell'ottemperanza al presente articolo anche qualora non siano espressamente previsti o richiesti nell'Ordine/Contratto e presentare alla Committente, a richiesta di questa, la relativa documentazione di conformità.

ART. 10 - MEZZI ED ATTREZZATURE

Il Fornitore dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dall'Ordine/Contratto utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti in propria dotazione. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni, nonché dotate dal contrassegno dell'impresa.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.

Tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati dal Fornitore per lo svolgimento del servizio dovranno avere apposita targhetta o adesivo indicante il nominativo o il contrassegno del Fornitore stesso.

Prodotti ed attrezzature usate devono riportare il marchio CE.

Il Fornitore sarà responsabile della custodia, sia delle macchine, sia delle attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. La Committente non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti utilizzati dal Fornitore

Resta a carico della Committente la fornitura di acqua e di energia elettrica necessarie all'espletamento servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Il Fornitore non può – pena la risoluzione dell'Ordine/Contratto e salvo rifusione di ogni danno subito e spese sostenute dalla Committente – subappaltare, anche in parte, l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Ordine/Contratto, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa dalla Committente, a seguito di richiesta del Fornitore, nei limiti consentiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ferma restando comunque la responsabilità del Fornitore stesso.

In caso di subappalto, il Fornitore dovrà comunque garantire sul luogo delle esecuzioni delle prestazioni la presenza costante del direttore Tecnico di Cantiere.

Nel caso che la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il sub-fornitore non in grado di eseguire, a regola d'arte e nel termine fissato, le prestazioni affidatagli, la stessa potrà ingiungere al Fornitore, per iscritto, la risoluzione del rapporto del subappalto.

La risoluzione del rapporto di subappalto non darà al Fornitore diritto alcuno di indennizzo o risarcimento danni, né di proroga nei termini fissati per l'ultimazione delle prestazioni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il contratto di subappalto/subfornitura deve contenere, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente articolo:

Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A., identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A..

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Se richiesto, a garanzia del buon esito del servizio, il Fornitore può essere tenuto a presentare Garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Ordine/Contratto e deve permanere fino alla data di consegna, o ove previsto, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale garanzia fidejussoria dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria oppure mediante polizza assicurativa fidejussoria, la quale dovrà contenere espressamente le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.

L'importo della cauzione può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

L'importo della cauzione può essere ridotta del 70% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della cauzione può essere ridotta del 80% per gli operatori economici ai quali venga rilasciato il certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per le riduzioni di cui sopra dovranno essere presentati i relativi certificati.

ART. 13 - SVINCOLO CAUZIONE.

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 12 è valida fino al termine dell'Ordine/Contratto, comunque fino al momento in cui sarà ricevuta comunicazione di svincolo a mezzo di lettera raccomandata A.R..

ART. 14 – PROFESSIONISTI – GARANZIE

Qualora l'oggetto del contratto sia o comprenda incarichi professionali relativi a progettazione, si stabilisce che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione lavori devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 15 – TERMINI DI CONSEGNA – RESA - IMBALLI

- a) I termini previsti per la consegna, definiti contrattualmente, potranno essere prorogati solo con il consenso scritto della Committente.

L'obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta alla Committente la documentazione eventualmente prescritta dalla legge e quella di cui all'art. 2.

Il termine di consegna deve risultare da apposito verbale firmato dal Gestore dell'Ordine/Contratto e dal Responsabile del Fornitore.

- b) Il punto di resa è stabilito nell'ordine/contratto con avviso di consegna da parte del trasportatore almeno 48 ore prime della data prevista.

Ogni consegna dovrà essere preventivamente concordata, nelle date ed orari, con il gestore dell'ordine/contratto.

- c) Gli imballi per i materiali ordinati devono essere di natura e dimensione idonee a sopportare rischi prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati.

All'esterno devono essere apposti i dati identificativi della fornitura.

Il costo dell'imballo è incluso nel prezzo pattuito di fornitura.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione

Le fatture devono essere preventivamente autorizzate dal Gestore dell'Ordine/Contratto e, qualora sia prevista consegna di documentazione non inviata contestualmente alla merce o sia previsto collaudo o siano previste attività connesse alla fornitura, dovranno **obbligatoriamente** riportare il rapporto di esecuzione prestazione, il n. Ordine/Contratto, il CIG (Codice Identificativo Gara) e allegare l'autorizzazione scritta del Gestore dell'Ordine/Contratto all'emissione della stessa, senza la quale saranno respinte al mittente.

Le fatture devono indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale e riportare la destinazione dei materiali.

Gli importi fatturati dal Fornitore devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore; i Fornitori esteri, per quanto concerne l'I.V.A., devono attenersi alle norme in vigore nel loro paese.

La corretta ragione sociale della nostra società, ai fini dell'intestazione delle fatture è la seguente:

ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A.

Sede Legale Via Canova n. 3 - 20900 Monza (MB)

Sede Amministrativa Via P. Stazzi n. 2 - 22100 Como (CO)

Cod. Fiscale 07063880962

Partita IVA 07063880962

Le fatture devono essere spedite al seguente indirizzo:

ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A.
Via P. Stazzi n. 2
22100 Como (CO)
c.a. Ufficio Fornitori

Qualora il Fornitore intenda inviare le fatture in formato elettronico al seguente indirizzo PEC:
ufficio.fornitori@pec.acsm-agam.it.

Pagamenti

Il Fornitore dovrà inviare alla Committente la fattura in originale; resta ferma la facoltà di verifica da parte della Committente in ordine alla regolarità contributiva – qualora si riscontrassero irregolarità si procederà a termini di legge.

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nell'Ordine/Contratto e avranno luogo solo se la documentazione tecnica inviata al Gestore dell'Ordine/Contratto e amministrativa inviata all'Ufficio Acquisti della Committente, risponderà alle caratteristiche indicate in ordine e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta.

La mancata consegna di tutti i documenti (schemi, manuali, ect.) e certificazioni (DM 37/08, normativa CE, ecc.) comporterà la sospensione dei pagamenti delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente mediante bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura, salvo deroghe indicate nell'Ordine/Contratto.

ART. 17 – RITARDO NELL'ADEMPIMENTO – PENALI –

Il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, comporta l'applicazione delle penali indicate nei documenti contrattuali.

In mancanza di specifica determinazione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna è prevista una penale nella misura dello 0,50% dell'importo contrattuale, con un importo minimo di 200,00 euro fino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto, salvo diversa pattuizione in sede d'Ordine o Contratto.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

La Committente si riserva la facoltà di far eseguire con altra ditta il servizio addebitando i maggior costi e danni subiti al Fornitore, fermo restando comunque le condizioni previste per la rescissione dell'Ordine/Contratto.

ART. 18 – TERMINI ESSENZIALI

Il mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini contrattualmente previsti per la prestazione dei servizi, ove espressamente considerati e definiti essenziali, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 C.C. (termine essenziale per una delle parti).

Il Fornitore sarà tenuto, ove possibile, a fornire il servizio anche oltre il termine essenziale convenuto, salvo manifestazione contraria da parte del Committente, che in tal caso comunicherà formalmente al Fornitore a mezzo lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi del comma 2 art. 1456 C.C. in deroga al comma 1 dell'art. 1457 C.C.

La mancata osservanza da parte del Fornitore dei termini essenziali stabiliti, in entrambe le ipotesi alternative sopra considerate, comporta in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Committente secondo le disposizioni dell'art. 1223 C.C., salvo i casi in cui l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

ART. 19 – FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà assoggettato a penali né sarà tenuto al risarcimento dei danni qualora il mancato rispetto dei termini sia dipeso da cause di forza maggiore.

La Committente ha facoltà di risolvere l'Ordine/Contratto; al Fornitore verrà pagato il corrispettivo dei materiali eventualmente già consegnati, in quanto utilizzabili.

ART. 20 – SICUREZZA

Il Fornitore deve eseguire le lavorazioni nel pieno e continuativo rispetto delle norme di sicurezza in vigore. In particolare devono essere osservate tutte le prescrizioni legislative e regolamentari sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro sancite dal TESTO UNICO sulla SICUREZZA D.Lgs.

n. 81 del 09 aprile 2008.e s.m.i., sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi del TESTO UNICO sulla SICUREZZA D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.e s.m.i., durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto il Fornitore dovrà tener conto di quanto riportato sui documenti predisposti dalla Committente (DUVRI , PSC, ecc.), che dovrà rendere controfirmati per accettazione.

Detti documenti fanno parte integrante dell'Ordine/Contratto, fermo restando l'obbligo per il Fornitore di redigere il P.O.S. (documento relativo alle soluzioni adottate per la prevenzione dei rischi) relativo ai servizi oggetto dell'appalto e farsi carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di eventuali collaboratori, a qualsiasi titolo, degli stessi.

In ottemperanza al TESTO UNICO sulla SICUREZZA D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.e s.m.i., vige obbligo, per il personale che opera in cantiere, di essere immediatamente riconoscibile attraverso l'esibizione di una tessera contenente foto, generalità del lavoratore e nome del datore di lavoro.

ART. 21 – DIRITTO DI RECESSO

Nei contratti a “misura”, per i quali l’importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità dell’Ordine/Contratto stesso, il rapporto contrattuale si estinguerà al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni, senza obbligo di preavviso da parte del Committente:

- mutate esigenze economico-organizzative tali da non rendere più utili per il Committente le prestazioni previste nell’Ordine/Contratto;
- raggiungimento dell’importo massimo, anche in corso di Ordine/Contratto;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite/assegnate fino ad allora.

In tutti i casi predetti, il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore solo ed esclusivamente i pagamenti dovuti per i servizi effettivamente resi ed accettati.

ART. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’Ordine/Contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del Fornitore;
- procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria, anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
- inadempimento delle disposizioni antimafia;
- mancata osservanza del divieto di subappalto, nei termini specificati all’art.11;
- mancata osservanza delle disposizioni di legge concernenti la retribuzione, previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutte le altre normative attinenti al personale dipendente;
- ritardo nell’esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui sia dovuto a forza maggiore;
- perdita delle autorizzazioni, permessi, licenze, brevetti e quant’altro necessario per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Ordine/Contratto nel rispetto delle normative vigenti;
- al verificarsi di gravi non conformità.

Nelle ipotesi sopra indicate l’Ordine/Contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI COMPENSAZIONE

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto (art. 1260 c.c.), né può essere compensato con eventuali crediti della Committente derivanti da contratti in essere, salvo diversa pattuizione.

ART. 24 - GESTORE DELL’ORDINE/CONTRATTO

L’esecuzione dell’Ordine/Contratto nonché il regolare adempimento di tutte le prestazioni saranno controllate e verificate dalla Committente mediante il Gestore dell’ Ordine/Contratto, il cui nominativo verrà comunicato al Fornitore nell’Ordine/Contratto stesso.

Il Gestore dell'Ordine/Contratto curerà i rapporti con il Responsabile del Fornitore.

ART. 25 - RISERVATEZZA DELL'ORDINE/CONTRATTO

L'Ordine/Contratto e tutti i suoi allegati costituiscono documenti riservati.

Pertanto il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza, anche nei confronti dei propri eventuali Subappaltatori, in merito a tutti i documenti, elaborati progettuali, dati informazioni conoscenze tecnologiche – sia quelli fornitigli dalla Committente, sia quelli da lui predisposti – e a quant'altro inerente all'Ordine/Contratto.

In particolare il Fornitore non può – senza preventiva autorizzazione scritta dalla Committente – pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti la fornitura oggetto dell'Ordine/Contratto.

25.A. – Riservatezza

1. Il Fornitore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Ordine/Contratto, durante il periodo di durata dello stesso e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 3 (tre) anni, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere comunicati a terzi per l'esecuzione del servizio previsto dal l'Ordine/Contratto stesso.
2. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, intendendosi per tali i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza tra le società di vendita. A tal fine, il Fornitore si impegna a:
 - garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Ordine/Contratto;
 - consentire alla Committente di verificare, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Ordine/Contratto;
 - distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi gli obblighi di legge.

25.B. - Personale coinvolto (applicabile per i fornitori di beni e servizi inerenti la società ACSM AGAM Reti Gas-Acqua S.p.A.)

1. Il Fornitore dichiara di conoscere che, in base alla normativa sulla separazione funzionale approvata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera 11/07 e s.m.i., la Committente deve adempiere specifici obblighi di vigilanza e controllo nei confronti del personale che, direttamente o indirettamente, ossia anche alle dipendenze di altre società del gruppo ACSM AGAM, svolge prestazioni o mansioni relative all'attività in separazione funzionale (**Personale Coinvolto**).
2. Pertanto, il Fornitore si impegna a:
 - comunicare su richiesta del Committente l'elenco nominativo del Personale Coinvolto nel servizio, nonché eventuali variazioni intervenute durante l'esecuzione dell'Ordine/Contratto;
 - informare il Personale Coinvolto riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla separazione funzionale;
 - qualora fosse necessario, consentire che il Personale Coinvolto partecipi alle attività formative organizzate dal Committente al fine di sensibilizzare il personale stesso circa le finalità della separazione funzionale ovvero di illustrare specifiche prescrizioni normative.
3. Resta inteso che la remunerazione per le obbligazioni di cui sopra e per la partecipazione del Personale Coinvolto alle attività formative organizzate dal Committente deve ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito per il presente Ordine/Contratto.

25.C. - Codice di comportamento (applicabile per i fornitori di beni e servizi inerenti la società ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.p.A.)

1. La Committente ha approvato un Codice di comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente. Il Codice di comportamento ha la finalità di garantire l'effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di unbundling e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle infrastrutture di rete per la distribuzione del gas.

2. Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di comportamento, che gli è stato consegnato dal Committente, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo.
3. Nel caso in cui il Fornitore del servizio appartenga al Gruppo ACSM AGAM, il Fornitore stesso si impegna a fare accettare per iscritto il contenuto del Codice di Comportamento da parte di tutto il personale alle sue dipendenze, anche neoassunto, nonché da parte di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività per conto del Fornitore (a titolo esemplificativo, i consulenti).
4. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente Ordine/Contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione dell'Ordine/Contratto.

ART. 26 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi generali:

- a) organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- b) avere cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
- c) garantire che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
- d) fornire ai propri dipendenti:
 - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D. Lgs. 81/08);
 - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, let. d; artt. 74-79 del D. Lgs. 81/08);
 - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);
- e) farsi carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 242-244, 259-261, 279-231 del D. Lgs. 81/08);
- f) mettere a punto le Procedure Operative di Sicurezza (POS) necessarie all'esecuzione ottimale del lavoro/servizio/fornitura previsti dall'appalto prima dell'avvio dello stesso;
- g) nelle aree di transito interne all'Azienda, attenersi alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
- h) segnalare al Gestore dell'Ordine ed al Servizio di Prevenzione e Protezione del Datore di Lavoro Committente tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
- i) impegnarsi a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
- j) impegnarsi a comunicare al Gestore dell'Ordine qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono);
- k) richiedere all'Appaltante/Committente l'autorizzazione al sub-appalto dei lavori/servizi/forniture dichiarate in fase di gara;
- l) partecipare attivamente alla cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e per l'attuazione del coordinamento in merito agli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 27 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA MO 231

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231.

ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A. in qualità di Committente dichiara di avere adottato un apposito modello organizzativo di gestione e controllo nonché di aver approvato un Codice Etico e specifici protocolli in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato il contenuto del Codice Etico e del Modello 231, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, consultabili sul sito internet www.reti.acsm-agam.it e di aderire e rispettare ai principi e alle regole in essi esplicitati.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 3, ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 29 – CLAUSOLA CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non svolgere, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, qualsiasi tipo di attività configgente con gli interessi della Società.

L'Appaltatore, deve comunicare all'Appaltante l'esistenza di circostanze eventualmente sopravvenute rispetto alla data di stipula del presente contratto, che possano determinare, anche solo in via potenziale, situazioni di conflitto di interessi.

L'inadempimento degli obblighi suddetti determinerà la risoluzione automatica della presente Convenzione.

ART. 30 – CLAUSOLA PARTI CORRELATE

L'Appaltatore dichiara di essere / non essere parte correlata¹ alla Società Appaltante.

ART. 31 – LEGGE REGOLATRICE DELL'ORDINE/CONTRATTO – FORO ESCLUSIVO

L'Ordine/Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Ordine /Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

ART. 32 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), le parti, quali titolari autonomi dei dati relativi all'altra parte, ciascuna per quanto di propria competenza, si conformano,

¹ Ai sensi dell'Allegato n. 1 alla Deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa del 12 marzo 2010 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 70) - Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate - (Deliberazione n. 17221), un soggetto è parte correlata a una Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto, alle disposizioni del Codice Privacy sopra riferito.

Ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy sopra richiamato, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità commerciali, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa, anche di settore, vigente.

Ai fini sopra evidenziati, le parti precisano che l'acquisizione dei dati in questione viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del Contratto e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti come disciplinati dall'art. 8 del Codice Privacy.

È fatto divieto altresì di diffondere a terzi dati e informazioni commerciali.

Ciascuna parte si assume ogni responsabilità per le attività di propria competenza in relazione al trattamento dei dati personali eseguiti in adempimento del presente Contratto, derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Privacy, regolamenti attuativi e nel presente articolo, ancorché compiute dai propri responsabili, incaricati, dipendenti o collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione della Convenzione.

Ciascuna parte si impegna a manlevare l'altra da ogni azione (risarcitoria o a titolo di indennizzo), pretesa/domanda che possa essere avanzata nei suoi confronti a seguito di eventuali contestazioni e/o "trattamenti" illeciti, riferiti ai dati messi a disposizione da una parte direttamente all'altra o anche attraverso i terzi da quest'ultima autorizzati.

Luogo e data _____

Il Fornitore (timbro e firma) _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 17 - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO- PENALI -;

ART. 18 - TERMINI ESSENZIALI;

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI COMPENSAZIONE;

ART. 28 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA MO 231

ART. 29 - CLAUSOLA CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 30 - CLAUSOLA PARTI CORRELATE

ART. 31 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO ESCLUSIVO

ART. 32 - PRIVACY

Il Fornitore (timbro e firma) _____